

- 2) Se, tenuto conto dei summenzionati articoli della direttiva IVA e del diritto a un equo processo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), riconosciuto quale principio generale di diritto, e dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, si possa imporre al soggetto passivo, nel contesto dell'obbligo generale di controllo che gli incombe, di verificare se i prestatori operanti a monte nella catena abbiano rispettato gli obblighi imposti dalle norme speciali che disciplinano l'esecuzione della prestazione di servizi prevista dalla fattura e le condizioni per operare legalmente. In caso di risposta affermativa, se tale obbligo incomba al soggetto passivo in modo continuativo nel corso del rapporto giuridico o, altrimenti, con quale frequenza debba adempierlo.
- 3) Se gli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo che individua un inadempimento da parte di un qualsivoglia prestatore operante a monte nella catena è tenuto a non esercitare, in tal caso, il diritto a detrarre l'IVA che è stata sul medesimo ripercossa, perché in caso contrario l'applicazione della detrazione dell'IVA sarebbe qualificata come evasione fiscale.
- 4) Se i summenzionati articoli della direttiva IVA, conformemente ai principi di certezza del diritto e di neutralità fiscale, debbano essere interpretati nel senso che, nell'esaminare e qualificare il carattere fraudolento della catena nonché nel determinare i fatti pertinenti e valutare le prove che li attestano, l'amministrazione finanziaria non può prescindere dalle disposizioni della normativa speciale relative alle prestazioni fatturate, in particolare le norme che disciplinano i diritti e gli obblighi delle parti.
- 5) Se sia conforme ai citati articoli della direttiva IVA e al diritto a un equo processo, sancito come principio generale del diritto all'articolo 47 della Carta, e altresì al principio fondamentale della certezza del diritto, una prassi dell'amministrazione finanziaria consistente nel considerare che, in sede del controllo del diritto a detrazione relativo a un'operazione economica realizzata nella forma di esercizio di un'attività di prestazione di servizi, l'effettiva esistenza di tale operazione, documentata mediante fatture, contratti e altri documenti contabili, può essere confutata sulla base degli accertamenti effettuati dall'autorità inquirente durante l'ispezione, delle testimonianze rilasciate durante l'ispezione dalle persone oggetto della medesima, e delle testimonianze rilasciate da lavoratori assunti tramite agenzia interinale in merito a quel che pensano del loro rapporto di lavoro e a come lo qualificano giuridicamente e in merito al soggetto che considerano essere il titolare dei diritti connessi al datore di lavoro.
- 6) Se sia conforme ai citati articoli della direttiva IVA e al diritto a un equo processo, sancito come principio generale del diritto all'articolo 47 della Carta, e altresì al principio fondamentale della certezza del diritto la prassi dell'amministrazione finanziaria consistente, da un lato, nel qualificare la scelta del soggetto passivo di svolgere la sua attività economica in una forma che gli consenta di ridurre al massimo i suoi costi come l'esercizio di un diritto in modo contrario alla sua funzione e, d'altro lato, per tale ragione, nell'esercitare il suo diritto di riqualificare i contratti in un modo che determina l'insorgere di un contratto tra parti che in precedenza non erano vincolate contrattualmente.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 4 maggio 2022 — Teritorialna direksia Mitnitsa -Varna / «NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004» AD**

(Causa C-292/22)

(2022/C 266/21)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Varna

**Parti**

Ricorrente: Teritorialna direksia Mitnitsa -Varna

Convenuta: «NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004» AD

### Questioni pregiudiziali

- 1) In base a quali criteri un prodotto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, segnatamente olio di palma raffinato, sbiancato e deodorato recante la designazione commerciale PALM FAT MP 36-39, il quale nel corso del suo processo tecnologico di produzione è stato «agitato, filtrato, raffreddato, temperato e confezionato» unicamente mediante processi fisici che non lo hanno modificato chimicamente, debba essere classificato nella voce 1511 o, rispettivamente, nella voce 1517 del capitolo 15 della NC.
- 2) Quale sia il significato della nozione di «testurizzazione» utilizzata per descrivere il processo con cui è stato dichiarato l'ottenimento dei prodotti menzionati come «grassi solidi» nelle note esplicative del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci relative alla voce 1517.
- 3) Se il fatto che «l'olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente» siano stati sottoposti a un «processo di testurizzazione» costituisca un motivo sufficiente per escluderlo dalla classificazione nella voce 1511.
- 4) Se, in assenza di norme, metodi, criteri e valori di orientamento previsti dalla NC, dalle note esplicative della NC e dalle note esplicative del sistema armonizzato per la verifica della consistenza dell'olio di palma e per la prova della sua trasformazione mediante «testurizzazione», sia consentito alle autorità doganali competenti, ai fini della classificazione tariffaria dei prodotti rispettivamente nella voce 1511 e nella voce 1517, sviluppare e applicare autonomamente procedure operative analitiche come la RAP 66, versione 02/17.11.2020, impiegata nel caso di cui trattasi ai fini del rilevamento della testurizzazione dei grassi mediante penetrazione, che si basa sul metodo AOCS Cc-16-60 ufficialmente pubblicato.

Ove ciò non sia consentito, in base a quali norme, metodi, criteri e valori di riferimento possa essere condotto l'esame del prodotto al fine di dimostrare che esso è stato sottoposto a un «processo di testurizzazione» e che quindi costituisce un «grasso solido di palma».

- 5) Se la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018 <sup>(2)</sup>, debba essere interpretata nel senso che i prodotti descritti come «grassi solidi» ottenuti dall'olio di palma raffinato mediante testurizzazione devono essere classificati nella voce 1517 di detta nomenclatura e, in particolare, nella sottovoce 1517 90 99 della stessa.

---

<sup>(1)</sup> GU 1987, L 256, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU 2018, L 273, pag. 1.